

Allegato B) all'atto 28981- 23568 di repertorio rogito notaio Francesco
Terrone

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"ALMATERRA APS"

Art.1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' corrente conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), al D.P.R. 361/2000 e ss.mm.ii., l'Associazione di Promozione Sociale "ALMATERRA APS", d'ora innanzi indicata anche come APS.

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

4. L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

5. La durata dell'APS è a tempo indeterminato ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.12.

Art.2 Scopi e finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province

autonome e gli enti locali.

2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità:

- a. Realizzazione di spazi di comunicazione transculturale tra donne cis e trans, riconoscendosi nei principi del femminismo intersezionale.
- b. Promozione dei diritti umani e di cittadinanza per tutte le donne, italiane ed immigrate.
- c. Sostegno e aiuto alle donne italiane e immigrate che si trovano in situazioni di difficoltà.
- d. Promozione della ricerca sui temi dell'immigrazione con un approccio intersezionale.
- e. Contrasto ad ogni forma di discriminazione per appartenenza religiosa, età, disabilità, orientamento di genere, preferenze sessuali, provenienza geografica.
- f. Promozione dell'empowerment delle donne anche come motore di coesione sociale e di integrazione, facilitandone, inoltre, l'inserimento nel mondo del lavoro.
- g. Promozione della costruzione di culture di pace.
- h. Sostegno al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile -SDGs- in Italia e all'estero.
- i. Attivazione di interventi a sostegno della promozione e prevenzione della salute mentale e fisica.
- l. Promuovere, tutelare e difendere i diritti civili, sociali e culturali delle persone LGBTQIA+.
- m. Promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e delle/degli adolescenti anche attraverso la creazione e la gestione di spazi gioco.

Art.3 Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art.2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art.5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 lettera w)

b) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5 lettera r)

c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5 lettera p)

d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lettera a)

e) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lettera a)

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale (art. 5 lettera i)

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lettera l)

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5 lettera q)

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 lettera u)

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 lettera v)

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende:

Promuovere iniziative ed attività di carattere sociale, culturale, educativo, ricreativo e turistico, aperte alle proposte ed ai bisogni espressi dal territorio, allo scopo di favorire lo scambio transculturale.

Costruire, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti, un Centro di documentazione con funzione di osservatorio sull'immigrazione femminile e le sue problematiche quali la salute, il corpo, il lavoro, il diritto di famiglia, il diritto di cittadinanza, la violenza e la pace.

Gestire un Centro Interculturale in cui le attività e i servizi di cui al presente Statuto possa avere luogo.

Realizzare attività e iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza, in

particolare la violenza di genere, attraverso varie azioni quali, ad esempio, accoglienza, sostegno, consulenza psicologica e legale, anche in collaborazione con altri enti.

Incentivare, promuovere, realizzare e sostenere studi e ricerche sulla storia delle donne migranti e native.

Organizzare conferenze, dibattiti, seminari, manifestazioni e spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, promuovere la realizzazione di spettacoli teatrali e la riproduzione e raccolta di materiali audiovisivi.

Promuovere e gestire attività editoriali e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie ed opere di stampa a carattere culturale, sociale e politico.

Realizzare attività di orientamento, di sostegno e di accompagnamento delle donne migranti favorendo il loro inserimento nel tessuto sociale locale.

Promuovere attività volte a superare la segregazione lavorativa delle donne ed in particolare delle donne migranti valorizzandone le capacità e favorendo l'accesso all'istruzione.

Porsi quale punto di riferimento e orientamento rispetto ai servizi, pubblici e privati, che affrontano i rapporti con le donne migranti.

Promuovere l'accesso a corsi di formazione ed attivare iniziative dirette a favorire l'interculturalità nei servizi e nella scuola, organizzare, in collaborazione con enti di formazione, corsi o iniziative per la formazione professionale relativi ad attività di microimprenditorialità e per lo sviluppo di attività lavorative delle donne, favorendone l'integrazione nel tessuto sociale.

Promuovere ed organizzare iniziative a carattere sociale, educativo, attività di animazione e di gioco per bambini/e e adolescenti favorendo le loro

possibilità di incontro; organizzare attività di sostegno all'inserimento scolastico e sociale delle bambine e dei bambini, alla prevenzione della dispersione scolastica ed alla povertà educativa (ad es. sostegno allo studio, doposcuola, ecc) e promuovere lo sviluppo di forme autogestite delle donne per la cura e la custodia dei bambini e delle bambine.

Sostenere le iniziative individuali e di gruppo delle donne che permettano e stimolino l'utilizzo dei propri saperi e lo sviluppo di attività produttive in cui le donne siano protagoniste.

Raccogliere e distribuire generi alimentari e pasti a persone indigenti.

Gestire attività ludico ricreative, soprattutto per il benessere fisico e psicologico delle donne, al fine di promuovere la loro socializzazione, integrazione e contrastare l'isolamento.

Promuovere e realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile -SDGs- in Italia e all'estero.

Organizzare mostre-mercato di prodotti tipici e di manufatti prodotti dalle donne di diverse provenienze e culture nei laboratori realizzati dall'APS.

Promuovere e organizzare momenti di formazione sui temi in cui l'associazione ha una comprovata esperienza.

Instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi che perseguono finalità simili e complementari per lo scambio reciproco di esperienze.

Svolgere in genere tutte le attività che si rendono utili per il raggiungimento dei fini che l'APS si propone, nell'ambito delle iniziative realizzabili dall'APS.

1 bis. L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie

rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea delle socie. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13. comma 6, del Codice;

2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate;

3. L'attività della volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalle destinatarie. Alla volontaria possono essere rimborsate dall'APS soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione delle socie dell'APS. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario;

4. Le spese sostenute dalla volontaria possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;

5. La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui la volontaria è socia o tramite la quale svolge la propria attività volontaria;

6. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche delle proprie associate, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle volontarie o al cinque per cento del numero delle associate.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

quote associative e contributi delle aderenti e di privati;

finanziamenti del Fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;

erogazioni liberali di associate e di terzi;

entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;

eredità, donazioni e legati;

ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice;

attività diverse di cui all'art. 6 del Codice;

2. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio

consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea delle socie (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati dell'APS a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Socie

1. Il numero delle socie dell'APS è illimitato. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione socie

1. L'ammissione di una nuova socia è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, di provenienza, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno della richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente

rappresentante legale e deve contenere la designazione di una persona delegate che li rappresenti in seno all'APS stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessata entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea delle Socie.

3. Il ricorso all'assemblea delle socie è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione alle interessate e cura l'annotazione delle nuove aderenti nel libro socie dopo che le stesse avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

5. All'atto del rilascio della tessera sociale la richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socia, che è intrasmissibile.

6. La qualifica di socia si perde per recesso o esclusione.

Le dimissioni della socia devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di una socia viene deliberata dall'Assemblea delle socie, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che le sono stati contestati per iscritto gli addebiti che le vengono mossi, consentendole facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti della socia che: non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'APS;

in qualunque modo arrechi danni gravi, anche gravi, all'APS;

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro socie.

8. La perdita della qualifica di associata comporta la decadenza automatica

da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9. La socia cessata o esclusiva deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associata o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7 Diritti e Doveri delle socie

1. Tutte le socie godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;

2. Le socie hanno diritto:

di partecipazione a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;

di eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi;

di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy;

3. Le socie sono tenute:

all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;

al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8 Quota associativa

1. Le socie devono corrispondere, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea delle socie. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà delle aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea delle socie;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 10 Assemblea delle socie

1. L'Assemblea delle socie è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutte le socie.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.
3. L'Assemblea si riunisce su convocazione della Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) delle

associate aventi diritto di voto;

4. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 14 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutte le socie, le componenti del Consiglio Direttivo, degli Organi di Controllo e il Revisore dei Conti, se nominati.

5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo o da una delle Vicepresidenti o da altra socia appositamente eletta in sede assembleare.

La Presidente così individuata nomina la segretaria dell'Assemblea.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutte le socie anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da una componente dell'Assemblea appositamente eletta o dalla segretaria che lo sottoscrive insieme alla Presidente.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutte le associate iscritte da almeno 3 mesi nel libro delle socie che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

7. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per audioconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutte le socie che vi partecipano possano essere identificate, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuna di esse di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati, di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta presso la sede legale della associazione.

8. Ciascuna associata dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un'altra associata, conferendo alla stessa delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate finché l'APS avrà un numero di associate inferiore a cinquecento e di 5 associate nel caso in cui raggiunga un numero di associate non inferiore a cinquecento.

Art. 11 Assemblea Ordinaria delle socie

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza delle iscritte aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le amministratrici non votano;

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza delle associate presenti o rappresentate;

3, L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

4. L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione di attività;

discute ed approva i programmi di attività;

elegge le componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e le revoca per giusta causa;

nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;

delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

ratifica la sostituzione delle componenti del Consiglio Direttivo dimissionarie, decadute o decedute deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria delle non elette;

approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

delibera sull'esclusione delle associate;

delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuove associate;

delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;

determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per le associate che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;

delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai

sensi dell'art. 3 del presente Statuto

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note alle associate ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12 Assemblea Straordinaria delle socie

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione;
3. L'Assemblea straordinaria delle socie approva eventuali modifiche dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti delle socie e con decisione deliberata a maggioranza delle presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti scelti in maggioranza tra le socie che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consigliere in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto nel corso delle Assemblee ordinarie. Ciascuna socia può indicare non più di due nominativi per le consigliere. E' ammesso il voto per delega. Ogni socia può presentare non più di una delega nel caso di elezioni del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra le componenti, a maggioranza assoluta dei

voti, la Presidente, una Vicepresidente, la Tesoriera, la Segretaria.

4. In caso di decesso, dimissioni o esclusione di una consigliera prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione utilizzando l'elenco delle non elette: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e la sostituta rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco delle non elette, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezioni.

5. Nel caso in cui decada oltre la metà delle componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezioni.

6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Alle consigliere possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea delle socie.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare, esso svolge le seguenti attività:

attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e la relazione di attività;

delibera sulle domande di nuove adesioni;

sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione delle socie;

sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per le

associate e gli eventuali contributi straordinari;

delibera i rimborsi massimi previsti per le associate che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto

approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie al fine del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto;

ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano le associate o esperte anche non socie, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dalla Vicepresidente o, in assenza anche di questa, da una componente eletta allo scopo dal Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio direttivo è convocato dalla Presidente ogni due mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà delle componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 14 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutte le componenti del Consiglio Direttivo.

11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura della segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto la riunione, devono

essere trascritti nel Libro Verbali delle Riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza delle presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-videoconferenza, a condizione: (a) che sia consentito alla Presidente della riunione di accertare l'identità delle intervenute, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta presso la sede legale della associazione.

14. Il potere di rappresentanza attribuito alle Amministratrici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui sopra avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 14 Presidente-Vicepresidente

1. La Presidente è eletta dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la

rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea delle socie.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vicepresidente, il fatto stesso che la Vicepresidente intervenga in nome e per conto dell'APS attesta di per sé l'assenza o l'impedimento, esonerando i terzi da ogni responsabilità al riguardo.

3. La Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti della Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Tesoriera - Segreteria

La Tesoriera cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatole dal Consiglio Direttivo.

La Segretaria cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo, nonché la tenuta dei libri sociali obbligatori e volontari e di tutti i documenti relativi al servizio affidatole.

Le cariche di Segretaria e Tesoriera possono essere rivestite da un'unica persona.

Art. 16 Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra le socie, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

6. Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle amministrate notizi sull'andamento delle

operazioni sociali o sui determinati affari.

Art. 17 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore -D.Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra le Socie, lo stesso non può essere retribuito.

3. Non possono essere elette revisori contabili le componenti del Consiglio Direttivo.

4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 18 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti delle socie aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la

devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.

2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore lo in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, del D.P.R. 361/2000, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato: Mariapaola Ciafardoni - Francesco Terrone Notaio.

Registrato a TORINO -ufficio delle Entrate Dipartimento I- il 18

settembre 2025 al numero 46703 serie 1t euro 200,00

Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme.

Torino, 19 settembre 2025